

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 30

Déposée par Madame : **Cristiana MUSCARDINI**

Qualité : **Membre**

rticolo 30: Politica di difesa e di sicurezza comune

Par. 2

la politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena in Consiglio europeo, deliberando **a maggioranza qualificata**, avrà deciso in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione seconde le rispettive norme costituzionali.

Par. 3

Gli Stati membri, **coerentemente con il voto espresso**, mettono capacità militari e civili a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.

Par. 4

Le decisioni relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera **a maggioranza qualificata** su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.

Explication éventuelle :